

Massima numero 34 del 24 febbraio 2021

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da [Omissis]. – Avviso pubblico per avvio di un'indagine di mercato da svolgersi con modalità telematica finalizzata alla presentazione di offerte per l'affidamento del servizio di assistenza contabile, amministrativa e fiscale per l'elaborazione del bilancio e dei dichiarativi fiscali delle società AcSel S.p.A. Importo a base di gara euro:79.000,00. S.A.: AcSel S.p.A.

Riferimenti normativi: Art. 95, d.lgs. 50/2016 e s.m.i

Parole chiave: Offerta tecnica – attribuzione punteggi – discrezionalità commissione di gara

La valutazione delle offerte tecniche da parte della stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica e la stessa può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo solo laddove sia manifestamente illogica e irragionevole.

Gli eventuali chiarimenti che il concorrente sia chiamato a formulare sulla propria offerta, tesi a far meglio comprendere il rispetto e la conformità delle prescrizioni contenute nella legge di gara, non possono tradursi in una integrazione e/o modificazione sostanziale di elementi dell'offerta oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice, tali da comportare un'alterazione della par condicio tra i concorrenti.